



Catania Football Club S.r.l.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO
"Stadio A. Massimino" Piazza Spedini, 1 – Catania



Articolo 1) – Principi Generali e definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento:

- per “stadio” si intende l'intera struttura, “Stadio Angelo Massimino”, incluse le aree di proprietà e di servizio, occupate o utilizzate dal club;
- per “club” ovvero per “Catania FC” si intende la società CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L.
- per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club, che ha luogo nello stadio.
- per “gara” si intende ogni manifestazione calcistica disputata dal Catania FC nello Stadio.
- per “stagione sportiva” si intende l'arco temporale intercorrente dal 1° luglio di ogni anno sino al 30 giugno dell'anno successivo.
- Per “spettatore” si intende ogni persona in possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso alla gara.
- per “sanzione” si intende la misura applicabile da Catania FC nei confronti dello Spettatore a seguito dell'accertata violazione del presente regolamento.
- per “condotta rilevante” si intende il comportamento posto in essere in violazione del presente regolamento e dal cui accertamento consegue la possibilità per il Catania FC di applicare una sanzione.
- per “commissione esaminatrice” si intende l'organo collegiale nominato e deputato all'accertamento della condotta rilevante e all'irrogazione della sanzione nei confronti dello spettatore.
- per “decisione” si intende il provvedimento adottato dalla commissione esaminatrice, all'esito della procedura di cui all'art. 9 e completo dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

1.2 L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente Regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di P.S. delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (c.d. DASPO - art. 1-septies D.L. 28/2003 convertito con L. 88/2003).

1.3 L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e fino all'uscita dello stadio e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

1.4 Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso (L. 4 marzo 2007 n. 41 art. 1).

1.5 L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9, Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.



- 1.6 L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature (D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche).
- 1.7 Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti; non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di P.S., e ha l'obbligo di conservare il titolo di accesso fino all'uscita dallo stadio.
- 1.8 Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi mediante i quali è esclusivamente consentito l'accesso.
- 1.9 L'Autorità di P.S. presente potrà effettuare controlli – sia alla persona dello spettatore sia all'interno di borse e/o contenitori di pertinenza dello stesso – finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. I medesimi controlli, anche sulla persona (pat-down), potranno essere effettuati da parte degli stewards, eventualmente a mezzo di metal detector, al fine di evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi. Lo spettatore è comunque tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore espressamente riconosce, alla società sportiva e ai suoi incaricati, il diritto di far effettuare i controlli sulla persona e/o su borse, involucri o altri oggetti portati al seguito.

Articolo 2) - Divieti

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è vietato:

- i) esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- ii) manifestare con cori, striscioni o capi d'abbigliamento, espressioni di discriminazione razziale, ideologica, religiosa, etnica o di incitamento alla violenza o di intolleranza di qualsiasi genere o comunque offensive;
- iii) porre in essere comportamenti che possano concretizzare fattispecie di rilevanza penale in genere e, in particolare, quelli integranti i reati di cui all'art. 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla F.I.G.C., nonché al lancio di materiale pericoloso; costituiscono, altresì, fattispecie di reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo;
- iv) sostare senza giustificato motivo in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso, di esodo e di uscita, scale ed ogni altra via di fuga (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003);
- v) arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L 401/89 art. 6 bis comma 2);
- vi) esporre materiale che, per dimensioni, ostacoli la visibilità agli altri tifosi, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
- vii) danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- viii) introdurre o detenere veleni, droghe, sostanze nocive o vietate dalla legge, materiale infiammabile



- o imbrattante;
- ix) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° C, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dall'autorità competente per particolari aree, previo parere favorevole del Questore;
 - x) porre in vendita bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto, inoltre, di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
 - xi) introdurre o detenere armi di qualsiasi tipo, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
 - xii) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
 - xiii) introdurre nello stadio striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Nel limite stabilito dalla società sportiva, sarà possibile introdurre tamburo ad una sola battuta e/o megafono nonché esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma. Si informa che, per posizionare uno striscione, accedere con tamburo ad una sola battuta e/o megafono o per realizzare una coreografia allo stadio è necessario essere in possesso di un'autorizzazione della società Catania Football Club, con approvazione del GOS. Il modulo per la richiesta di autorizzazione può essere scaricato sul sito www.cataniafc.it, ed inoltrato entro 7 giorni lavorativi antecedenti l'evento. La richiesta deve essere corredata con i dati dell'utilizzatore e la copia del documento di identità dello stesso. Quanto introdotto, previa autorizzazione, non potrà comunque essere esposto in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovrà essere rimosso al termine della manifestazione;
 - xiv) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS), previa richiesta alla società sportiva;
 - xv) introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o di istigazione alla violenza o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
 - xvi) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - xvii) introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista, ombrelli appuntiti e non pieghevoli, accendini e passeggini nonché accedere con animali di qualsiasi taglia;
 - xviii) introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club. È inoltre vietato introdurre droni ed attrezzature per le riprese aeree non autorizzate.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Articolo 3) – Annullamento o spostamento dell'evento.



- 3.1 Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di P.S. o delle Autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
- 3.2 La squalifica dello stadio Angelo Massimino di Catania, l'obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o l'eventuale chiusura di settori e/o la riduzione di capienza dell'impianto e/o l'eventuale disputa di partite in campo neutro e/o l'eventuale sospensione o interruzione del campionato e/o l'adozione di misure che limitino, in tutto o in parte, l'accesso agli impianti sportivi, disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo stadio Angelo Massimino di Catania, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell'abbonamento.

Articolo 4) - Interdizione all'accesso e/o espulsione dallo Stadio e/o denuncia

Il 4 agosto 2017, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti serie A (L.N.P.A.), la Lega Nazionale professionisti serie B (L.N.P.B.), la Lega italiana calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), la Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), la Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) e la Associazione Italiana Arbitri (Associazione Italiana Arbitri) hanno firmato, insieme al Ministero dell'Interno, al Ministero per lo Sport e al C.O.N.I., un Protocollo d'Intesa che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”.

- Uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l'introduzione del c.d. “sistema del gradimento”.
- Il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società professionistiche per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta e regolamentazione” adottato dalle società professionistiche.
- Attraverso il “sistema di gradimento” le società professionistiche si fanno parte attiva per garantire, a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio, un ambiente accogliente e sicuro.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., l'attuazione del “sistema di gradimento” comporta per il Catania FC l'obbligo di adottare il presente regolamento, in forza del quale il club è titolare del diritto di inibire l'accesso, alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Catania FC per le proprie gare casalinghe, delle persone che pongano in essere condotte in violazione del “Regolamento d'uso dello Stadio”.

Lo spettatore, in quanto possessore di qualsiasi tipo di titolo valido per entrare allo Stadio, accetta che Catania FC, nel rispetto del presente regolamento, svolga attività di verifica e controllo nei suoi confronti, al fine di prevenire e punire le condotte rilevanti. Lo spettatore acconsente che Catania FC, con l'obiettivo di individuare i responsabili di una condotta rilevante, acquisisca ogni elemento utile per ricostruire l'evento. Catania FC può quindi utilizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini del sistema di videosorveglianza, rapporti del personale di sicurezza dello Stadio, testimonianze, materiale online e/o sui social media, atti giudiziari eventuali e ogni altra informazione utile per una ricostruzione obiettiva dell'evento.

Art. 5) – Le Sanzioni.

Le misure disciplinari applicabili, secondo il presente regolamento, nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante sono le seguenti:

- (a) “**Allontanamento**”: rappresenta l'accompagnamento dello spettatore responsabile di una condotta rilevante fuori dall'area dello stadio. L'allontanamento è effettuato quando lo spettatore viene colto in flagranza di condotta rilevante e può essere attuato dalle forze dell'ordine e/o dagli steward, previa



identificazione dello Spettatore responsabile.

- (b) “**Avvertimento**”: consiste in un avviso scritto, rivolto allo spettatore responsabile di una condotta rilevante, invitandolo a non ripetere in futuro comportamenti simili. L'Avvertimento è deliberato da Catania FC, attraverso la commissione esaminatrice, secondo la procedura di cui al successivo art. 11. Nel caso in cui uno spettatore riceva un terzo Avvertimento, sarà automaticamente soggetto a una sospensione del gradimento per una gara.
- (c) “**Sospensione del Gradimento**”: comporta l'impedimento di accedere allo stadio per un periodo che va da un minimo di una gara a un massimo di tre stagioni sportive. La Sospensione del Gradimento è decisa da Catania FC, tramite la commissione esaminatrice, secondo la procedura di cui al successivo art. 11. La Sospensione del Gradimento include il divieto per lo spettatore sanzionato di ottenere un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare l'abbonamento (senza diritto a rimborso). Durante la Sospensione del Gradimento qualsiasi vantaggio derivante da programmi di fedeltà sarà sospeso.
- (d) “**Revoca del Gradimento**”: comporta l'impedimento di accedere allo stadio per un periodo che va da un minimo di tre a un massimo di cinque stagioni sportive. La Revoca del Gradimento è decisa da Catania FC, tramite la commissione esaminatrice, secondo la procedura di cui al successivo art. 11. La Revoca del Gradimento include il divieto per lo spettatore sanzionato di ottenere un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare l'abbonamento (senza diritto a rimborso). Durante la Revoca del Gradimento qualsiasi vantaggio derivante da programmi di fedeltà sarà sospeso.

Art. 6) – Comportamenti contrari al presente regolamento e parametri di valutazione.

Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, in linea con le prassi internazionali, gli steward svolgono attività di controllo sui presenti. Questo può includere un “controllo sommario” delle borse, degli oggetti personali e delle persone, utilizzando la tecnica della perquisizione (art. 1, comma 3, lettera a DM 28 luglio 2011). Inoltre, ai sensi dell'art. 6, lettera g, del Decreto 8 agosto 2007 (Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi), in caso di violazione delle norme di accesso e permanenza nello stadio o del regolamento d'uso, gli steward:

- 1) richiamano il trasgressore al rispetto delle norme o divieti, negando l'accesso o chiedendo al trasgressore di lasciare lo stadio;
- 2) in caso di mancata adesione al divieto di accesso, in caso di allontanamento ovvero di altre violazioni soggette solo a sanzioni amministrative pecuniarie, richiedono al trasgressore di mostrare il titolo di accesso e un documento d'identità valido;
- 3) informano la commissione esaminatrice dei fatti segnalati, includendo i dettagli dell'infrazione e l'identità del trasgressore.

Nei limiti fissati dal presente regolamento, la commissione esaminatrice commisura l'applicazione delle sanzioni in modo proporzionale alla gravità della condotta rilevante posta in essere dallo spettatore, desunta dai seguenti parametri di valutazione:

- a. la natura colposa della condotta rilevante e il grado di colpa o la natura dolosa della condotta e l'intensità del dolo;
- b. la gravità del pericolo o del danno causato dalla condotta rilevante;
- c. il tipo di interesse violato dalla condotta rilevante;
- d. le circostanze temporali e spaziali e altre modalità della condotta rilevante;
- e. precedenti condotte rilevanti commesse dallo spettatore;
- f. il comportamento successivo alla condotta rilevante;
- g. coinvolgimento di più spettatori nella condotta rilevante;
- h. nel caso di coinvolgimento di più spettatori, il ruolo di ciascuno nella condotta rilevante.

Art. 7) – Spettatori minorenni.



Catania FC ha la facoltà di applicare le sanzioni anche nei confronti di spettatori minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 8) – Condotte Rilevanti.

Sono espressamente vietate le seguenti condotte rilevanti:

- a) alterazione della propria identità, travisamento: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 1 (una) stagione;*
- b) sottrazione ai controlli di sicurezza: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare;*
- c) accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso allo stadio: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare;*
- d) stazionamento sui parapetti o divisori: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare;*
- e) introduzione/uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la riproduzione audiovisiva della gara: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare;*
- f) ogni discriminazione delle persone basata su genere, etnia, lingua, nazionalità, credo religioso, opinione politica, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 3 (tre) gare fino a 6 (sei) gare;*
- g) danneggiamento delle strutture dello stadio: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) stagione sportiva fino a 3 (tre) stagioni sportive;*
- h) lancio di oggetti: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) stagione sportiva fino a 3 (tre) stagioni sportive;*
- i) ogni forma di violenza fisica o verbale: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 6 (sei) gare fino a 3 (tre) stagioni sportive e/o Revoca del Gradimento da 3 (tre) stagioni sportive fino a 5 (cinque) stagioni sportive;*
- j) ogni forma di incitamento all'odio e alla violenza: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 3 (tre) gare fino a 6 (sei) gare;*
- k) ogni forma di violenza fisica o verbale nei confronti del personale addetto alla sicurezza allo stadio, degli ufficiali di gara, degli operatori dei media, dei calciatori e dello staff delle squadre che partecipano alla gara: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) stagione sportiva fino a 3 (tre) stagioni sportive e/o Revoca del Gradimento da 3 (tre) stagioni sportive fino a 5 (cinque) stagioni sportive;*
- l) introduzione, possesso e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al limite consentito e/o di sostanze stupefacenti: *sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento e/o Revoca del Gradimento da 3 (tre) gare fino a 6 (sei) gare.*

Art. 9) – Le segnalazioni.

Nel caso in cui Catania FC riceva, da altra società appartenente alle leghe professionistiche di calcio, comprovata e attendibile segnalazione scritta, per mezzo della quale venga comunicato che un soggetto, debitamente identificato, si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori o contrari ai principi di correttezza e probità in occasione di manifestazioni calcistiche disputate dalla società segnalante, Catania FC, con decisione adottata dalla commissione esaminatrice, secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento, ha la facoltà di rifiutare di contrarre con il soggetto segnalato qualunque contratto avente ad oggetto qualsiasi titolo di accesso allo stadio. In questo caso, la decisione viene notificata al soggetto segnalato, a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta di contrarre dallo stesso avanzata.



Art. 10) – La Commissione Esaminatrice.

La commissione esaminatrice è l'organo collegiale nominato da Catania FC, competente ad applicare nei confronti dello spettatore, responsabile di una condotta rilevante, le sanzioni dell'Avvertimento, della Sospensione del Gradimento e della Revoca del Gradimento. La commissione esaminatrice è composta da tre membri nominati da Catania FC, i quali restano in carica per l'intera stagione sportiva, all'esito della quale sono automaticamente rinnovati per la stagione sportiva successiva, a meno che Catania FC non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento. La commissione esaminatrice accerta le responsabilità dello spettatore e applica le sanzioni, secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 11) – La procedura.

La commissione esaminatrice è composta da tre membri e può essere convocata su richiesta di almeno uno di essi o della Società. La stessa è incaricata di esaminare le situazioni che potrebbero portare all'applicazione delle sanzioni.

Durante l'attività istruttoria, la commissione ha il diritto di richiedere spiegazioni allo spettatore coinvolto e può acquisire ulteriori informazioni pertinenti, al fine di comprendere i fatti, quali: immagini di videosorveglianza, relazioni del personale di sicurezza, dichiarazioni dei testimoni e altro materiale rilevante. Una volta conclusa l'istruttoria, la commissione prende una decisione con la maggioranza dei suoi membri, considerando la gravità della condotta in questione.

Se la commissione decide di applicare una sanzione, la decisione viene notificata allo spettatore entro 20 giorni dalla data in cui è stata rilevata la condotta. La notifica può essere inviata tramite email o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il soggetto coinvolto ha il diritto di presentare un ricorso scritto motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione, solo nel caso in cui la sanzione abbia ad oggetto la Sospensione o la Revoca del Gradimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione e la commissione esaminatrice decide, sulla base del ricorso presentato, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

Art. 12) – La Decisione.

A pena di nullità, la decisione, adottata in forma scritta dalla commissione esaminatrice, deve presentare i seguenti requisiti:

- a. le generalità dello spettatore o del soggetto segnalato;
- b. il dispositivo contenente l'indicazione della sanzione applicata, nonché la sua durata;
- c. la motivazione contenente l'indicazione degli elementi su cui si è fondata;
- d. data, luogo e descrizione sintetica del fatto;
- e. l'indicazione del termine e delle modalità per ricorrere avverso il provvedimento, con l'espresso avvertimento che la presentazione del ricorso non sospende l'effetto della sanzione applicata;
- f. l'informazione che lo spettatore destinatario della sanzione non ha diritto ad alcuna forma di rimborso relativa al titolo di accesso allo stadio in suo possesso e ad eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione;
- g. l'espresso avvertimento che allo spettatore sanzionato è fatto divieto di acquistare un nuovo titolo di accesso allo stadio e/o utilizzare l'abbonamento, fintanto che perdura la sanzione;
- h. la data di adozione. La sanzione è efficace dal momento in cui viene notificata allo spettatore o al soggetto segnalato.

È ammessa, da parte dello spettatore nei cui confronti è stata applicata una sanzione, la possibilità di cedere a terzi il titolo di accesso di cui sia titolare, nei limiti in cui tale cessione non sia altrimenti vietata. L'applicazione della sanzione non esclude che Catania FC possa agire per la tutela dei propri diritti presso le competenti



autorità giudiziarie.

Art. 13) – Il ricorso.

- 13.1 **Termini per il Ricorso:** il destinatario della decisione ha diritto di presentare, per iscritto, ricorso motivato entro 15 giorni dalla ricezione della notifica della decisione. Tale diritto è applicabile solo se la decisione ha applicato la sanzione della Sospensione del Gradimento o la Revoca del Gradimento.
- 13.2 **Modalità di Presentazione:** il ricorso deve essere inviato, a mezzo pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: piazza Spedini, 1 c/o Stadio "A. Massimino", 95123 Catania, all'attenzione di Catania Football Club S.r.l.
- 13.3 **Sospensione dell'Esecuzione della Sanzione:** la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione della sanzione. La sanzione rimane in vigore durante la procedura di ricorso.
- 13.4 **Tempi di Decisione:** La commissione esaminatrice è tenuta a prendere una decisione sul ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del ricorso. Questa decisione è chiamata "Decisione d'Appello".
- 13.5 **Esito del Ricorso:** Con la Decisione d'Appello, la commissione esaminatrice ha il potere di confermare, revocare o modificare (anche *in peius*, cioè rendere la sanzione più severa) la decisione originale.

Art. 14) – Privacy.

Per quanto concerne la tutela dei dati personali e della riservatezza degli spettatori, si rinvia all'informativa privacy resa disponibile sul sito internet <https://cataniafc.it>, ove verranno eventualmente pubblicati aggiornamenti e/o nuove versioni della stessa.

Art. 15) – Pubblicazione.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet <https://cataniafc.it>, così come ogni sua successiva ed eventuale modifica.

Catania Football Club S.r.l.

Stadio A. Massimino Piazza Spedini, 1 – 95123 - Catania

info@cataniafc.it

<https://cataniafc.it>